



Regolamento del Comitato Esecutivo

JESOLO TURISMO S.p.A.

Deliberazione del C.d.A. 30.05.1995

Titolo I

AMMINISTRAZIONE

Art.1 – Costituzione e programma

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 5 componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra gli stessi consiglieri.-
2. Il Comitato Esecutivo redige ed espone al Consiglio di Amministrazione un Piano programmatico di breve e medio periodo in relazione agli obiettivi e le finalità che intende perseguire indicando le priorità di intervento e le possibili fonti di finanziamento.-
3. Il piano programmatico è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il quale contestualmente approva le deleghe attribuite al Comitato Esecutivo ed il presente regolamento.-

Art.2 – Convocazione

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale predispone l'ordine del giorno.-
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola con frequenza settimanale a giorno fisso concordato tra tutti i membri.-
3. Della riunione è dato avviso ai singoli componenti, nonché al Collegio Sindacale, con lettera da inviarsi anche a mezzo telefax almeno 24 ore prima contenente l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della riunione.- Analoga informazione verrà data ai componenti il Consiglio di Amministrazione.-
4. In casi di urgenza o quando il Presidente lo ritenga opportuno il Comitato potrà essere convocato in qualsiasi momento avendo cura di informare i singoli componenti almeno 12 ore prima della riunione.-
5. Qualora lo richiedano almeno tre componenti del Comitato Esecutivo il Presidente ha il dovere di convocare il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta.-

Art.3 – Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art.27 dello Statuto sociale, è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e non decaduti ai sensi del successivo art.8, e delibera con voto favorevole dei 4/5 dei presenti qualora siano presenti cinque componenti e all'unanimità negli altri casi.-

Art.4 – Presidenza della riunione

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha la più ampia facoltà in ordine alle modalità di svolgimento della riunione.-
2. In particolare potrà decidere di aggiornare, ad una successiva riunione del Comitato, a non oltre 15 giorni dalla precedente, i punti dell'ordine del giorno per i quali sia opportuno approfondire la discussione in relazione alla complessità o all'importanza della decisione, o sui quali non sia raggiunto il quorum deliberativo richiesto ai sensi dell'Art.3.-
3. Il Presidente, ove si verificano le ipotesi di cui al comma precedente deve convocare il Consiglio di Amministrazione qualora le decisioni da adottare non siano procrastinabili.-
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice-Presidente o in difetto da uno dei componenti il Comitato Esecutivo.-

Art.5 – Segretario e verbale della riunione

1. A cura del Comitato Esecutivo e per mezzo del Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'art.21 dello Statuto Sociale, è tenuto il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art.2421 n.6 C.C..-
2. Delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è redatto un succinto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.-
3. Il Segretario verbalizzante potrà essere persona diversa da quella indicata al primo comma del presente articolo anche non facente parte del Comitato.-

Art.6 – Funzionari e consulenti

1. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, funzionari della Società, consulenti esterni nonché esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-

Art.7 – Compensi e rimborsi spese

1. Ai membri del Comitato Esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.29 dello Statuto Sociale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.-
2. L'Assemblea dei Soci determina, inoltre, in conformità alle prescrizioni dell'art.2389 C.C., il compenso spettante ai componenti il Comitato Esecutivo nonché le indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute.-

Art.8 – Durata e decadenza

1. Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.-
2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre revocare le deleghe e la nomina dei componenti il Comitato Esecutivo.-
3. I componenti del Comitato Esecutivo decadono automaticamente quando non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.-
4. Qualora si verifichi la circostanza indicata al comma precedente il Presidente dovrà convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione perché provveda alla sostituzione.-

Titolo II

POTERI E DELEGHE

Art.9 – Poteri e deleghe al Comitato Esecutivo

1. Al Comitato Esecutivo spettano i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione di quelli che sono riservati tassativamente al Consiglio di Amministrazione così come elencati al successivo Art.11 e con le limitazioni di cui ai successivi commi.-
2. Al Comitato sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi del documento programmatico in conformità agli scopi sociali salvo che siano per legge attribuiti all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione.-
3. Il Comitato Esecutivo approva entro il 31 ottobre di ogni anno i seguenti documenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione:
 - a. budget annuale di spesa per investimenti, con indicazione del limite complessivo e/o analitico di essi;
 - b. budget annuale delle spese di esercizio per ciascun settore di intervento della Società, con autonomia di ciascun responsabile di settore all'interno di tale budget;
 - c. budget annuale delle risorse finanziarie reperibili nel mercato presso/per il tramite di intermediari creditizi o finanziari con indicazione del limite di operatività per il Comitato Esecutivo;
 - d. la pianta organica del personale con sufficiente indicazione del fabbisogno per qualifiche, con autorizzazione all'operatività da parte del Comitato Esecutivo nell'ambito della pianta così approvata;
4. In particolare il Comitato può:
 - istituire e sopprimere succursali e filiali;
 - stipulare locazioni di durata non superiore a nove anni relative a beni immobili, nonché transazioni riferentesi a tali atti;
 - nominare e revocare institori e/o procuratori speciali;
 - concedere garanzie non reali in favore di terzi, soci compresi, entro i limiti di lire 100.milioni;
 - acquistare, cedere e permutare aziende;
 - stipulare contratti d'affitto, subaffitto, usufrutto di azienda;
 - assumere e/o licenziare dirigenti, impiegati e operai;
 - obbligare la società cambiariamente con l'emissione di vaglia cambiari o cambiali tratte nei limiti dei contratti stipulati;
 - acquistare, vendere, affittare, noleggiare, assumere in leasing beni strumentali di valore unitario non superiore a quello determinato nel budget degli investimenti;
 - determinare le tariffe (o quote) da applicare a carico degli utenti dei servizi offerti dalla Società;
 - transare e/o stipulare contratti e/o accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti della Società nonché con i lavoratori dipendenti della Società;
 - anticipare il corrispettivo della locazione per una durata superiore ad un anno;

- liberare o cedere il corrispettivo della locazione non ancora scaduto;
 - accedere a finanziamenti di importo non superiore a quello determinato nel budget delle risorse finanziarie;
 - stipulare contratti di agenzia.
5. Al Comitato Esecutivo spettano tutti i poteri necessari per poter realizzare il piano d'intervento contenuto nel piano programmatico che non siano in contrasto con i poteri previsti al successivo Art.11.-
 6. E' fatto obbligo al Comitato Esecutivo di fare relazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.-

Art.10 – Poteri del Presidente e del Vice-Presidente

1. Al Presidente e al Vice-Presidente spettano i poteri previsti dallo Statuto Sociale nonchè normalmente, e nei limiti previsti dallo Statuto Sociale, quelli di esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.-

Art.11 – Poteri esclusivi del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano in via esclusiva e tassativa le attribuzioni previste, ai sensi dell'art.2381 C.C., degli artt. 2433, 2443, 2446 e 2447 C.C..-
2. Sono poteri del Consiglio di Amministrazione:
 - l'acquisto, la vendita e le locazioni ultranovennali relative ai beni immobili nonchè le transazioni riferentesi a tali atti;
 - le concessioni di garanzie reali in favore di terzi, soci compresi;
 - i contratti di società e gli atti di costituzione di consorzi;
 - gli atti di finanziamento di importo superiore a quello determinato nel budget delle risorse finanziarie;
 - gli atti diretti a trasformare l'azienda sociale, a modificarne gli elementi costitutivi e ad allargarne la sfera di attività, nonchè gli atti diretti ad assumere impegni finanziari per la realizzazione di tali operazioni ad eccezione di quegli atti che dovranno essere realizzati per il raggiungimento degli obiettivi previsti con il piano programmatico.-

Art.12 – Conflitto di interessi

1. Il componente del Comitato che in una determinata operazione abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della Società deve darne notizia agli altri componenti e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.-

Art.13 – Revoca delle deleghe

1. In caso di revoca di tutte le deleghe, il Consiglio di Amministrazione ritorna nella pienezza dei propri poteri.-

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.14 – Norme transitorie

1. Per le ragioni connesse alla sua istituzione, il Comitato Esecutivo non ha potuto proporre, per l'anno 1995, nè il Consiglio di Amministrazione ha potuto approvare, i quattro documenti indicati all'Articolo 9 – comma 3 -:
 - a. budget annuale di spesa per investimenti, con indicazione del limite complessivo e/o analitico di essi;
 - b. budget annuale delle spese di esercizio per ciascun settore di intervento della Società, con autonomia di ciascun responsabile di settore all'interno di tale budget;
 - c. budget annuale delle risorse finanziarie reperibili nel mercato presso/per il tramite di intermediari creditizi o finanziari con indicazione del limite di operatività per il Comitato Esecutivo;
 - d. la pianta organica del personale con sufficiente indicazione del fabbisogno per qualifiche, con autorizzazione all'operatività da parte del Comitato Esecutivo nell'ambito della pianta così approvata.-Pertanto i limiti di operatività del Comitato Esecutivo in relazione a tali documenti, per l'anno in corso, sono quelli contenuti nelle corrispondenti aree operative consuntivamente determinate dal bilancio dell'esercizio 1994 approvato dall'Assemblea dei Soci del 21.04.1995.-

Art.15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle previsioni legislative e statutarie.-